

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo;

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;

Richiamato il D.R. n. 1592 del 26.4.2019 di proclamazione dell'esito delle votazioni svoltesi dall'11 al 17.4.2019 e di nomina dei rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio per il b.a. 2019/2021;

Considerato che è necessario procedere alla sostituzione dei seguenti rappresentanti studenti nominati nelle elezioni ordinarie nel CCS in ingegneria navale:

- dott. Perrera Fabio il quale ha conseguito la laurea magistrale in data 24.7.2020;
- dott.ssa Dellepiane Anita la quale ha conseguito la laurea triennale in data 24.7.2020 e risulta iscritta ad altro Ateneo;

Considerata la graduatoria dei non eletti relativa al suddetto CCS

DECRETA

Art. 1

Il sig. Oliveri Giuseppe e il sig. Garcia Morales Kevin Smelling, primo e secondo nella graduatoria dei non eletti, sono nominati rappresentanti degli studenti nel CCS in ingegneria navale, per lo scorcio del biennio accademico 2019/2021, in sostituzione rispettivamente dei dott.ri Perrera Fabio e Dellepiane Anita.

Art. 2

Gli studenti nominati nel precedente articolo rimarranno in carica dalla data del presente provvedimento fino al 31.10.2021 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi (per un massimo di 45 giorni).

In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra l'ultimo dei non eletti in graduatoria; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie.

Qualora non siano possibili sostituzioni per l'esaurimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto e ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, non è inficiata la valida costituzione dell'organo collegiale e il direttore di dipartimento è delegato a indire e svolgere elezioni suppletive, nonché a nominare i relativi eletti.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del RGA, non si procede a svolgere elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato del componente cessato.

Art. 3

Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo *web* di Ateneo, reso noto ai rappresentanti nominati, trasmesso al preside della scuola di politecnica, al direttore di dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni per la pubblicazione nel sito *web* di struttura.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE